CAMERA DEI DEPUTATI N. 4165

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DANIELI

Norme per la tutela delle cascine rurali della campagna lombarda

Presentata il 24 settembre 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — A partire dal XIII secolo, nella campagna lombarda, in particolare attorno a Milano, si vennero formando una serie di nuclei agricolo-abitativi denominati « cascine », dove l'operosità contadina, grazie ad una sapiente canalizzazione delle acque, gettò le basi della futura ricchezza di queste terre.

La possibilità di sfruttare intensamente le campagne utilizzando acqua sorgiva opportunamente canalizzata, tramite la tecnologia dei « fontanili » e delle « marcite », diede un forte impulso alla civiltà contadina poiché le acque richiedevano un lavoro di manutenzione costante, una gestione oculata del territorio ed una costante cooperazione tra le comunità.

Grazie a questa saggezza territoriale si è mantenuta per secoli un'armonia tra uomo ed ambiente. Né ci sembra azzardato affermare che nelle cascine si formò l'operosità e la socievolezza dei lombardi.

Questo sistema di vita, scandito dai campanili collocati sulle cascine maggiori e dal ruotare annuale delle coltivazioni si è retto sin quasi ai nostri giorni: l'avanzare delle città e l'avvento dell'agricoltura industrializzata ne hanno decretato la fine.

Le cascine sopravvissute sono oggi piuttosto cadenti ed alcune di esse, essendo ormai all'interno degli agglomerati urbani, sono estremamente appetibili per il mercato immobiliare; d'altro canto alcuni progetti di recupero redatti da privati, se apparentemente ne promettono la ristrutturazione per uso abitativo, in sostanza ne distruggono completamente l'essenza.

Nei dintorni di Milano, ad esempio, ne esistono alcune. La più famosa di esse, la « cascina Linterno » (che ospitò il Petrarca attorno alla metà del 1300), ancora possiede una vasta area coltivata secondo i metodi tradizionali. Su di essa grava il

pericolo di una ristrutturazione in appartamenti di lusso.

Ma numerose altre insistono nella campagna lombarda, semi diroccate o snaturate nella funzione.

Taluni gruppi di cittadini da anni richiedono alle autorità competenti (regione, comuni) l'apposizione di una serie di vincoli e il finanziamento di piani di recupero, che riportino le cascine all'originaria destinazione e ne consentano un uso sociale.

Nel silenzio delle autorità preposte, il presente progetto di legge ritiene sia tempo di attivare i poteri sostitutivi del Ministero per i beni culturali e ambientali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

La proposta di legge è articolata molto semplicemente e prevede l'applicazione di un regime vincolistico immediato, ai sensi della legge sulle bellezze naturali (n. 1497 del 1939), con conseguente immodificabilità dei luoghi, per gli immobili rurali e per le loro pertinenze. Spetta poi alla regione Lombardia identificare le singole unità immobiliari e le aree circostanti da sottoporre a vincolo. Il vincolo da generico diviene specifico restringendo l'ambito dell'applicazione della legge ai beni effettivamente meritevoli di tutela.

Decorso eventualmente senza esito il termine di sei mesi, il Ministero per i beni culturali e ambientali provvede ad identificare, tramite le soprintendenze, i beni suscettibili di tutela ai sensi della legge n. 1497 del 1939, mediante il potere conferitogli dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Nel rispetto delle prerogative regionali la proposta di legge ha pertanto una funzione di stimolo, spettando alla regione l'identificazione dei singoli siti e forme di tutela più o meno ampia.

L'articolo 2 detta norme fiscali volte a incentivare l'uso di capitali privati per il risanamento degli immobili oggetto di tutela. Viene pertanto elevata all'80 per cento la percentuale della detraibilità dalle imposte delle spese sostenute per il risanamento. Contemporaneamente si stabilisce un'aliquota IVA del 4 per cento per tutte le fasi del recupero e restauro.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le costruzioni rurali denominate cascine, costruite sino alla fine del XIX secolo, insistenti sulla pianura padana nella regione Lombardia, nonché le loro pertinenze ed i fondi su cui sono edificate, sono dichiarate bellezze naturali di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. La regione Lombardia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, compila l'elenco delle costruzioni rurali e la perimetrazione delle aree da porre sotto tutela, indicando le aree dove eventualmente già insistono vincoli paesaggistici. La regione predispone inoltre, ove possibile, strumenti di tutela delle coltivazioni e dei metodi di coltivazione tradizionali.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, l'elenco e le misure di salvaguardia previsti dalla presente legge sono compilati dalle soprintendenze per i beni ambientali ed architettonici sulla base di quanto stabilito dalla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 2.

1. Per gli interventi di consolidamento, recupero e restauro relativi agli immobili privati oggetto di tutela ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, il limite della detrazione prevista dalla lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio

1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, è aumentato all'80 per cento.

2. L'imposta sul valore aggiunto per gli interventi indicati nel comma 1, nonché per ciascuna delle fasi di progettazione e collaudo, è determinata nell'aliquota del 4 per cento.